

## **COMMISSARIO AD ACTA**

# per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023

## **DECRETO**

N. 5 IN DATA 20-01-2025

OGGETTO: ART. 8 - L.R. N. 18/2008 E SS.MM.II - "TRASFORMAZIONE DI UN AMBULATORIO ODONTOIATRICO IN POLIAMBULATORIO DELLA DITTA SIMOL SRL., CON PARZIALE VOLTURA DELLA PARTE SPECIALISTICA MEDICA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL JOI SRLS. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SANITARIA. PROVVEDIMENTI.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio MICHELE COLITTI

II Direttore del Servizio SERVIZIO AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

MICHELE COLITTI

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 5 DEL 20-01-2025

# IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUBCOMMISSARIO AD ACTA

**RICHIAMATA** la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale Subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 Marzo 2010 n. 10 del e s.m.i.;

**VISTO** l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che" fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

#### VISTI:

- · l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto cantabile e gestionale;
- · l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "// primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere canto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, de/l'effettivo stato di avanzamento de/l 'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano o da innovazioni della legislazione statale vigente":

**RICHIAMATO** il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421." e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislative 30 dicembre 1992, n.502.":

**VISTA** l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019- 2021 (Rep. Atti n.

209/CSR del 18 dicembre 2019);

**VISTA** l'Intesa Stato-Regioni concernente il documento: "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento in attuazione dell'art. 7, comma 1, del Patto per la Salute 2010/2012 (Intesa Rep. Atti n. 2648 del 3.12.2009)" sancita dalla Conferenza Permanente nella seduta del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti 259/CSR) che prevede l'istituzione di un sistema uniforme nazionale;

**VISTA** l'Intesa sancita dalla Conferenza Permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti 32/CSR del 19 febbraio 2015) ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie;

**VISTA** la Legge Regionale n. 18 del 24 giugno 2008 ss.mm.ii. recante: "Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ed in particolare gli artt. 8 e ss.";

VISTO il DCA n. 36 del 01-12-2022 recante: "Manuale dei requisiti delle autorizzazioni sanitarie. Approvazione";

VISTA la Legge 17 gennaio 2022, n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" e, in particolare l'art. 30 che stabilisce testualmente <<all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico>>;

**RILEVATO** che il succitato DPR 14 gennaio 1997 è atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Treno e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

**RICHIAMATI,** in particolare, l'art. 7 "

Procedura per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie" e l'art. 8 "Procedura per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie" della L.R. n. 18/2008" ss.mm.ii.:

**VISTA** la Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 116 del 16.05.2013, con al quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria all'Ambulatorio Odontoiatrico SIMOL srl, sito in Via Arti e Mestiere n. 23, nel Comune di Termoli;

VISTA l'istanza inoltrata alla Regione Molise dal Rappresentante Legale della Società Medical Joi Srls, con sede legale in Corso Umberto I°, nel Comune di Termoli (CB) ed acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute con prot. n. 102614/2024 del 29-07-2024 e successiva integrazione prot. n. 1991/2025 del 08-01-2025, con la quale è stata richiesta la parziale Voltura dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria dell'Ambulatorio Odontoiatrico SIMOL srl, sito in Via Arti e Mestiere n. 23, nel Comune di Termoli, per la sola parte relativa alla specialistica medica, in favore della Ditta Medical Joi srls, (cfr. art. 8 e art. 12 della L.R. n. 18/08);

**PRESO ATTO** che l'istanza proposta si configura come una trasformazione di un preesistente ambulatorio odontoiatrico in una struttura poliambulatoriale, realizzato senza modifiche sostanziali e senza esecuzioni di opere interne, attraverso l'insediamento di nuove specialità mediche, comportanti solo visite mediche e senza esecuzioni di prestazioni a carattere invasivo, all'interno di quattro ambulatori, che originariamente erano destinati a funzione odontoiatrica, mentre continueranno ad erogate prestazioni odontoiatriche i restanti sei ambulatori dei dieci originari:

**DATO ATTO** che l'istanza deriva dalla volontà delle parti interessate di far coesistere all'interno della medesima unità immobiliare due distinte attività sanitarie, facenti capo a due distinti soggetti giuridici, ovvero la Ditta SIMOL Srl per la parte odontoiatrica e la Ditta MEDICAL JOI srls per le specialità mediche;

**DATO ATTO**, altresì che, nella citata istanza è stato analiticamente specificato il rapporto tra i due distinti soggetti giuridici attraverso la stipula di un contratto di sub-locazione tra le due citate società, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate con n. prot. 1017 del 25/6/2024, nel quale viene stabilito che ogni società gestisce in maniera autonoma la rispettiva attività, con l'utilizzo in comune di alcune parti dello spazio disponibile (sala di

attesa, accettazione, servizi igienici, spogliatoi, deposito sporco e pulito, ecc);

**RICHIAMATO** il "Verbale di accordo tra le parti del 23.10.2024", allegato alla citata nota prot. n. 1991/2025, con cui le parti stabiliscono che la ditta SIMOL srl rimane responsabile unica del Poliambulatorio anche per la parte gestita dalla MEDICAL JOI Srl, inoltre per quanto riguarda le parti in comune la gestione della manutenzione e dell'organizzazione interna resta in capo alla SIMOL srl, con esclusiva responsabilità in caso di eventuali contestazioni:

PRESO ATTO che l'esatta definizione delle responsabilità tra i due distinti soggetti giuridici, come previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro è stata stabilita attraverso l'elaborazione di uno specifico condiviso documento di valutazione dei rischi – DUVRI emesso a novembre 2024 (rif. prot. n. 1991/2025);

DATO ATTO che, nella citata istanza si specifica che la direzione sanitaria/responsabilità:

- della ditta SIMOL srl (ambulatorio odontoiatrico) è affidata alla dottoressa Raffaella Coloccia, nata a Termoli (CB), il 24.10.1992, laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso l'Università di Medicina e Odontoiatria "Vasile Goldis" Romania (riconosciuta), il 02/10/2019, abilitata all'esercizio della professione di Odontoiatria e Protesi Dentaria (MINISTERO DELLA SALUTE), nel 1992/0, iscritta all'Ordine dei degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso al n. 326 dal 05/11/2019;
- della ditta MEDICAL JOI Srl (ambulatorio di specialità mediche) è affidata al dottor Ferdinando Coloccia, nato a Sant'Elia a Pianisii (CB), il 24.03.1962, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Chieti "Gabriele D'Annunzio", il 12/11/1990, abilitato all'esercizio della professione di Medicina e Chirurgia presso la medesima Università, nel 1992/2, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Campobasso al n. 2003 dal 28/12/1990, iscritto all'Ordine degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso al n. 78 dal 26/02/1991;

**RICHIAMATO** il comma 7, lett. c) dell'art. 12 della legge di stabilità 2020, nel quale è stabilito che <<*La verifica* della congruità delle misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi è effettuata mediante il supporto tecnico-amministrativo dell'A.S.Re.M. ai sensi dell'articolo 30, comma 4.>>;

VISTA la richiesta trasmessa all'ASREM (prot. n. 4952/2025 del 15-01-2025), disposta ai sensi dall'art. 30, comma 4 della L.R. n. 18/08 cit, per la valutazione tecnica concernente la verifica della sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, di cui al DCA n. 36/2022, relativi alla trasformazione dell'Ambulatorio Odontoiatrico della Ditta SIMOL Srl. in Poliambulatorio con parziale voltura della parte specialistica medica in favore della Ditta Medical Joi srls, sito nel Comune di Termoli, in Via Arte e Mestieri n. 23, per l'erogazione di prestazioni di specialistiche ambulatoriali, come di seguito riportate:

- ü ambulatorio di odontoiatria Odontostomatologia;
- ü specialità mediche, comportanti solo visite mediche e senza esecuzioni di prestazioni a carattere invasivo, relative a:
- Cardiologia
- Diabetologia
- Oncologia
- Pneumologia
- Chirurgia Vascolare
- Dermatologia
- Gastroenterologia
- Chirurgia generale
- Foniatria
- Logopedia
- Neurologia
- Ematologia
- Endocrinologia
- Ortopedia
- Chirurgia plastico-ricostruttiva
- Internista (idrocolonterapia attrezzatura di proprietà del medico portatile)
- Pediatria
- Medicina estetica (botox/acido ialuronico, ecc)

**PRESO ATTO** del parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'A.S.Re.M., assunto al pro t. n. 5571/2025 del 15-01-2025, relativo all'esito della verifica tecnica per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in favore della trasformazione di un Ambulatorio Odontoiatrico in Poliambulatorio della Ditta SIMOL Srl., con parziale voltura della parte specialistica medica in favore della Ditta Medical Joi srls, sito nel

Comune di Termoli, in Via Arte e Mestieri n. 23;

VISTI gli esiti della succitata verifica tecnica ove testualmente si legge che: <<... omissis ... non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio di un'attività poliambulatoriale da parte della ditta Medical Joi all'interno dei locali ad essa sub-locati (relativamente alle specialità mediche indicate nell'istanza di autorizzazione, con esclusione del solo punto prelievo esterno, che sarà oggetto di specifica e successiva istanza da parte di un laboratorio di analisi a ciò autorizzata), mentre resta in capo alla ditta Simol srl l'autorizzazione all'esercizio di un ambulatorio odontoiatrico, con esclusione dei quattro ambulatori dati in uso alla predetta società.>>:

**DATO ATTO** dell'istruttoria tecnica condotta dall'A.S.RE.M. in sede di verifica della sussistenza dei requisiti autorizzativi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 18/2008 e del DCA n. 36/2022;

**CONSIDERATO**, che dalla disamina effettuata dal competente Servizio Autorizzazione e Accreditamento della Direzione Generale per la Salute, sono state accertate in fase istruttoria, le condizioni di ammissibilità della richiesta nonché la regolarità degli atti e della documentazione relativi al presente procedimento;

**DATO ATTO** che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto ix della Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2023 "Corretta applicazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento degli erogatori, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, la normativa vigente e le indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio";

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il Subcommissario ad *Acta*, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento

#### **DECRETA**

## Articolo 1

E' rilasciata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 18/2008 e giusto parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'A.S.Re.M, agli atti della Direzione Generale per la Salute, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, in favore del Poliambulatorio della Ditta SIMOL Srl., con parziale voltura della parte specialità mediche in favore della Ditta Medical Joi srls, sito nel Comune di Termoli, in Via Arte e Mestieri n. 23, per l'erogazione di prestazioni di specialistiche ambulatoriali, come di seguito riportate:

- ü ambulatorio di odontoiatria Odontostomatologia;
- ü specialità mediche comportanti solo visite mediche e senza esecuzioni di prestazioni a carattere invasivo, relative a:
- Cardiologia
- Diabetologia
- Oncologia
- Pneumologia
- Chirurgia Vascolare
- Dermatologia
- Gastroenterologia
- Chirurgia generale
- Foniatria
- Logopedia
- Neurologia
- Ematologia
- Endocrinologia
- Ortopedia
- Chirurgia plastico-ricostruttiva
- Internista (idrocolonterapia attrezzatura di proprietà del medico portatile)
- Pediatria
- Medicina estetica (botox/acido ialuronico, ecc)

## Articolo 2

La direzione sanitaria/responsabilità, è affidata:

- ditta SIMOL srl ambulatorio odontoiatrico: dottoressa Raffaella Coloccia;
- ditta MEDICAL JOI SrI ambulatorio di specialità mediche: dottor Ferdinando Coloccia.

# Articolo 3

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'ASReM, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA ULISSE DI GIACOMO IL COMMISSARIO AD ACTA MARCO BONAMICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82